

## **Statuto**

### **Denominazione - Durata - Sede - Scopo**

Art. 1 - E' costituita una Associazione culturale denominata "I.D.A.S.T." Iniziative Demo-Etno-Antropologiche e di Storia Orale in Toscana", con durata a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Pontassieve, via dello Stracchino n. 11.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale; riconosce l'importanza delle varie culture popolari e locali - ivi comprese le dinamiche migratorie e le trasformazioni culturali -, ritenendole una caratteristica fondamentale della cultura regionale da conoscere, sviluppare e tutelare; incoraggia la ricerca e gli studi in campo demo-etno-antropologico e di storia orale, persegue una documentazione, una divulgazione ed una produzione scientifica.

L'Associazione ha per proprie finalità la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale popolare. In particolar modo essa si propone di:

- svolgere e coordinare attività di ricerca sul territorio;
- salvaguardare i materiali documentari recuperati mediante la costituzione di archivi, la valorizzazione di quelli già esistenti e una loro utilizzazione dinamica;
- promuovere scambi tra studiosi e circolazione del sapere demo-etno-antropologico e di storia orale mediante incontri di studio, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di formazione, conferenze, dibattiti, rassegne, mostre e borse di studio;
- adoperarsi perché sia incoraggiata l'attività editoriale demo-etno-antropologica e di storia orale, anche mediante proprie forme di produzione bibliografica, discografica, cine-videografica e multimediale;
- divenire punto di riferimento per le istituzioni socio-politiche e culturali, per la scuola e la società nelle suddette specificità.

## Attività sociale

Art. 4 - Le attività sociali tendono a realizzare gli scopi statutari; esse possono nascere per iniziativa autonoma o per committenza, l'Associazione ne assume in pieno la responsabilità gestionale, giuridica e finanziaria, facendole rientrare regolarmente tra le attività di bilancio.

## Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5 - Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dalle quote ordinarie annuali e straordinarie, che tutti i soci sono tenuti a versare;
- da eventuali contributi esterni di dichiarata provenienza.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi il versamento relativo alla quota sociale ed eventuali prestiti, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Particolari prestazioni professionali individuali o di gruppo, avvenute a nome e/o per conto dell'Associazione, possono essere remunerate dietro conoscenza e dichiarata approvazione del Consiglio Direttivo.

Questo può affidare a singoli o a gruppi la conduzione operativa di iniziative autonome da compiersi a nome dell'Associazione, purché vengano dagli operatori garantite la responsabilità di gestione, la copertura dei passivi e l'utilizzazione degli attivi secondo le norme statutarie; ogni capitolo finanziario deve rientrare nel bilancio annuale.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

#### Avanzi di gestione

Art. 7 - E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

A chiusura del bilancio annuale i residui attivi di cassa restano come fondo finanziario dell'Associazione, mentre i passivi verranno coperti con il contributo ordinario o straordinario dei soci.

Gli ammanchi dovuti a errori di gestione imputabili a singoli o non avallati in tempo dagli organi statutari, vengono coperti dai responsabili.

#### Soci

Art. 8 - L'Associazione si compone di soci ordinari, di soci sostenitori e fondatori.

Sono soci ordinari le persone maggiorenni che hanno prodotto in campo demo-etno-antropologico e di storia orale qualificate ricerche, documentazioni, pubblicazioni e riproposte e che condividono gli intenti e gli scopi dell'Associazione. Possono essere soci ordinari anche i portatori diretti della tradizione che condividono i principi del presente statuto.

Per entrare a far parte dell'Associazione come socio ordinario occorrono: una richiesta scritta di adesione, con presentazione di curriculum e della documentazione delle attività svolte, la dichiarazione di condivisione dello statuto, la delibera di accettazione del Consiglio Direttivo ed il pagamento della quota annuale di iscrizione. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualifica di socio ordinario si perde per morte, per dimissioni, per morosità e per radiazione; il comitato dei garanti, di cui all'art. 20 del presente statuto, propone la motivata sospensione e la radiazione dei soci, spetta poi all'assemblea la decisione della sospensione e della radiazione e di reintegrazione in ruolo.

Sono soci sostenitori tutti coloro i quali in qualche modo partecipano alle attività sociali versando la quota di iscrizione annua oppure sostengono volontariamente con somme o beni l'Associazione. I soci sostenitori devono condividere i principi statutari e gli scopi dell'Associazione; essi partecipano all'assemblea dei soci con diritto di voto. La qualifica di socio sostenitore si perde secondo le modalità previste nel precedente comma.

Sono soci fondatori quei soci ordinari che hanno tracciato le linee fondamentali del presente statuto ed hanno avviato l'attività associativa, partecipando alla costituzione dell'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie di soci non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione.

Art. 9 – L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea, per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

#### Organi della Associazione

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il vicepresidente
- e) il segretario
- f) l'amministratore
- g) il Comitato dei garanti

sono organi facoltativi dell'Associazione: il vicesegretario ed il cassiere.

L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Assemblea dei soci

Art. 11 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, essa è costituita da tutti i soci in regola.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed è convocata dal presidente.

Ogni qual volta risulti necessaria, può essere convocata un'assemblea straordinaria dal presidente, o su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo, dell'amministratore, del Comitato dei garanti o di un terzo dei soci.

Ogni assemblea è convocata almeno un mese prima con affissione in sede dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria:

a) ratifica la relazione annuale e le eventuali indicazioni programmatiche del consiglio direttivo;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

c) elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo (stabilendone a priori il numero), le cariche sociali e il Comitato dei garanti.

Nelle elezioni delle cariche si deve tener conto delle competenze, dell'operosità, dell'integrità morale, della coerenza con i principi statutari, dell'anzianità sociale e della disponibilità dei candidati;

d) ratifica iscrizioni e decide su sospensioni, decadenze e reintegrazioni di ruolo ed espulsioni;

e) approva eventuali variazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione secondo le modalità specificate all'art. 21.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci, in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero dei soci presenti o rappresentati. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe scritte e firmate.

L'assemblea decide di norma a maggioranza semplice.

Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal vicepresidente o in subordine dal consigliere più anziano. In mancanza di questi, l'assemblea nomina un proprio presidente.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 13 - Tutte le delibere rimangono depositate per quindici giorni successivi alla assemblea, presso la sede della associazione, per coloro che ne vogliono prendere visione.

#### Libri dell' Associazione

Art. 14 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione nonché il libro degli aderenti alla Associazione.

#### Consiglio direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni; si riunisce almeno ogni sei mesi o, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il numero dei consiglieri deve essere dispari, non inferiore a tre e non superiore a quindici, e deve comprendere il Presidente, il vicepresidente, il segretario; i consiglieri devono occupare ruoli di responsabilità e impegnarsi attivamente per la buona riuscita delle iniziative sociali.

In caso di dimissioni, di decadenza o di prolungata assenza di uno o più consiglieri, possono entrare nell'ordine i soci non eletti. Specifiche riunioni di tale organo possono essere allargate agli altri soci.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il consiglio direttivo ha funzioni esecutive:

a) determina e verifica l'azione dell'Associazione sulla base delle decisioni approvate dall'assemblea dei soci;

b) attribuisce incarichi e responsabilità, attiva gruppi di lavoro e fissa l'ammontare delle quote sociali; designa le cariche facoltative;

c) rappresenta all'assemblea la relazione annuale contenente l'operato dell'Associazione e traccia le bozze programmatiche da ratificare;

d) delibera sull'accettazione dei nuovi soci, il cui ingresso non deve compromettere la concordia tra gli associati;

e) approva l'eventuale regolamento e le successive modifiche;

f) delibera sull'accettazione di donazioni o lasciti e su qualunque argomento riferito all'acquisto e all'alienazione dei beni mobili ed immobili.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice; al suo interno le cariche prioritarie possono costituire, se si richiede una maggiore agibilità pratica, una sorta di giunta per le decisioni e gli adempimenti urgenti, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo entro novanta giorni.

#### Presidente

Art. 16 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, autorizza le spese ordinarie, è autorizzato a riscuotere le somme per qualsiasi titolo dovute all'Associazione ed ha potere di firma negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Convoca, presiede, introduce, modera e conclude l'assemblea, le riunioni, le elezioni e qualsiasi votazione degli organi collegiali.

Sovrintende ai rapporti ufficiali fra soci e cura l'immagine pubblica dell'Associazione e le relazioni più importanti con istituzioni ed enti.

#### Vicepresidente

Art. 17 - Il vicepresidente, scelto dal presidente tra i consiglieri eletti, supplisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza, di impossibilità o di delega di quest'ultimo, cura i collegamenti e le attività fra la presidenza e gli altri organi, in modo particolare con la segreteria e l'amministratore.

#### Segretario

Art. 18 - Il segretario cura l'organizzazione pratica e il rapporto con i soci, provvede alla registrazione delle iscrizioni e dei rinnovi, alla diffusione di convocazioni,

comunicazioni, bollettini, e pubblicazioni interne. Cura la corrispondenza all'interno e con l'esterno dell'Associazione; redige il verbale delle riunioni, delle delibere e dei regolamenti, comunica con congruo anticipo le convocazioni degli organi collegiali.

Il consiglio direttivo può nominare un vicesegretario col compito di contribuire allo svolgimento delle attività di segreteria.

#### Amministratore e cassiere

Art. 19 - L'amministratore registra le entrate e le uscite finanziarie dell'Associazione, redige il bilancio annuale e presenta la dichiarazione dei redditi.

L'amministratore può essere scelto anche fra persone non associate e può avvalersi della collaborazione di uno o due soci con la qualifica di cassiere.

Il cassiere tiene la contabilità e provvede ai collegamenti con l'amministratore, alla riscossione e alla registrazione delle quote associative, delle entrate e delle uscite periodiche. Cura inoltre la catalogazione dei beni finanziari mobili e immobili e di eventuali donazioni e contributi.

#### Comitato dei garanti

Art. 20 - L'assemblea dei soci elegge un comitato di tre garanti di riconosciuta integrità morale e competenza, i quali hanno il compito di redimere eventuali controversie tra soci, di proporre la sospensione per comportamento non adeguato al ruolo secondo le norme statutarie o la reintegrazione in ruolo dei singoli soci.

Il giudizio dei garanti deve essere consono ai principi statutari e preso a maggioranza. Nei primi cinque anni di vita dell'Associazione il Comitato dei garanti è formato da soci fondatori che non coprono al momento cariche sociali di rilievo.

#### Scioglimento

Art. 21 – In caso di scioglimento dell'Associazione, se entro sessanta giorni dalla dichiarazione di scioglimento i soci o i loro delegati ne costituiscono un'altra con gli stessi scopi sociali, allora la nuova associazione fa propria l'attività ed il patrimonio della precedente.

A scioglimento avvenuto, nessun socio può utilizzare il nome e i simboli dell'Associazione disciolta, fatta eccezione dei soci fondatori, che ne dispongono in comune accordo.



L'Associazione può essere sciolta solo su motivata proposta formulata in una riunione del Consiglio Direttivo.

La decisione definitiva spetta all'assemblea generale dei soci appositamente convocata, lo scioglimento è approvato solo con una maggioranza dei tre quarti dei voti palesemente espressi dei soci presenti.

In caso di scioglimento, se non si verifica quanto esposto in merito al primo comma di questo articolo, l'assemblea ha l'obbligo di devolvere, non prima di sessanta giorni, il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo eventualmente competente, salvo diversa destinazione o distribuzione imposta dalla legge.

#### Modifiche allo statuto

Art. 22 - Le modifiche al presente statuto devono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci e possono essere apportate solo per decisione palese a maggioranza dei tre quarti dell'assemblea generale dei soci ordinari, consultati anche per delega scritta.

Il primo comma dell'articolo 21 è a tutti gli effetti immodificabile.

#### Rinvio

Art. 23 - Per tutto quanto non esplicitato nel presente statuto si rimanda al Codice Civile, al regolamento dell'Associazione e alle vigenti leggi in materia.

F. to Pietro Clemente

F. to Gianfranco Molteni

F. to Claudio Rosati

F. to Riccardo Putti

F. to Maria Elena Giusti

F. to Emanuela Rossi

F. to Paolo De Simonis

F. to Giuseppe Michele Gala

F. to Fabio Dei

F. to Giovanni Contini Bonacossi

F. to Alessandro Simonica

F. to Aldo Zetti notaio